

va tutti i Beni di chi non pagava. Nè questa usanza era propria de' soli Longobardi. Quasi tutti ancora gli altri Popoli Settentrionali praticavano lo stesso. Vedi le Leggi Salica, Ripuaria, Bavaria &c. Anzi anche ne' Secoli posteriori si veggono prescritte pene molto lievi al Furto, ed Omicidio. In una Bolla di Papa Gregorio IX. dell' Anno 1230. indirizzata a gli Uomini di Castello Serrone, si leggono le seguenti parole: *Si aliquis committit Omicidium, vel facit alicujus membra incisionem, debet solvere Curiæ XX. solidos Provenienses. Et ille qui est specialis Dominus ejus debet facere inde justitiam & vindictam. De sanguine vero debet solvere Curiæ X. solidos. Item si aliquis committit Furtum intra Castrum de die, debet solvere Curiæ V. solidos; si de nocte X. solidos. Item si quis furatur uvas vel consimilia, debet solvere Curiæ XII. denarios.* Essendo state così leggieri una volta le pene, e cotanto inferociti e turbolenti i Costumi de gli uomini, si può ben congetturare, che frequenti fossero i delitti, con ingrafsarsi poi delle spoglie de' rei il Regio Fisco, e massimamente se si trattava di ribellione. Con suo Diploma Arrigo I. tra gl' Imperadori nell' Anno 1016. donò a Richilda Contessa medietatem *Curtis Trecentulæ*, com medietate *Castelli, & Capellæ, & Campi Ducis &c.* sicut a Berengario, & Hugo ne filius Sigefredi Comitis, nostro Imperio rebellantibus hactenus visa sunt possideri. Questa Richilda fu poi Moglie di Bonifazio Duca, e Marchese di Toscana. Così nell' Anno 960. Berengario II. Re d' Italia donò a Willa Regina sua Moglie *Cortem Ubiani*, con dire di voler neto ad ognuno, *hunc Rogum, cuius hæc hereditas legaliter visa fuit, in nostri fidelitatem omnino decidisse, quodque statum Regni nostri, nostrasque Personas, traclando penitus consensit in nihilum redigere, nostrisque se copulavit inimicis &c.* Oltre a ciò pervenivano al Fisco Regale molte Eredità per mancanza di Eredi. Nella Legge 158. del Re Rotari è decretato, che se alcuno muore lasciando solamente Figlie legittime, e Figli bastardi, i *Parenti prossimi*, cioè gli Agnati, prenderebbero due oncie del di lui asse. *Et si Parentes non fuerint, Curtis Regia ipsas duas uncias suscipiat.* Che se uno moriva *sine heredibus res ipsius ad Curiem Regis scadevano: il che va inteso, purchè egli non avesse testato.* Gli eredi legittimi si computavano *usque ad septimum geniculum, o sia grado.* Dura anche oggidì in molti Luoghi questo costume o più duro, o più mite secondo gli Statuti. Guaimario I. Principe di Salerno (come costa da un suo Diploma dell' Anno 886.) donò alla Chiesa di San Massimo fondata da Guaiferio Principe suo Padre in Salerno, *integras res Benenati & Ademarii &c. eo quod sine heredibus mortui sunt, & sacri nostri Palati pertinet.* E di qui s'intende, come sì sovente gli antichi Re ed Imperadori donassero alle Chiese tanti poderi e Corti, come costa da i loro Diplomi, i quali quasi soli si sono salvati dalle ingiurie del tempo, e però tuttavia esistenti ne gli Archivj Sacri. Col nome poi di *Corti* significavano gli antichi l'unione di molti